

Regolamento per l'attuazione dei controlli fiscali sulle domande per l'ottenimento dei benefici del Diritto allo Studio Universitario

(Emanato con Decreto Rettorale n. 16876 del 02/10/2014, modificato con Decreto Rettorale n. 18146 del 04/04/2018)

ART. 1 – Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di effettuazione dei controlli da parte dell'Università IULM sulle domande presentate dagli studenti per l'ottenimento dei benefici del Diritto allo Studio Universitario erogati dall'Università IULM, con riferimento ai controlli dei requisiti di reddito e patrimoniali.

ART. 2 – Riferimenti normativi

Le principali fonti normative per l'attuazione dei controlli sono:

- DPCM n. 159 del 05/12/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;
- DM 07/11/2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- Circolare INPS n. 171 del 18/12/2014 “Riforma ISEE. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”;
- Circolare INPS n. 137 del 25/07/2016 “Modifica del calcolo dell'ISEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità. Articolo 2 sexies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, con la legge 26 maggio 2016, n. 89;
- DPCM 09/04/2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;
- D. LGS. N. 68 del 29/03/2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio”;
- DPR n. 445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- Delibere Regionali in materia di Diritto allo Studio Universitario emanate annualmente dalla Regione Lombardia.

ART. 3 – Tipologia degli accertamenti

Gli accertamenti hanno per oggetto:

- Dati anagrafici
- Dati e notizie personali (nel rispetto del D. Lgs. 196/2003)
- Dati economici, finanziari e patrimoniali

e possono essere:

- Preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
- Successivi, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio;
- Diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dalla amministrazione certificante;
- Indiretti, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
- Documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

ART. 4 – Controlli

1. L'attività di accertamento della veridicità delle autocertificazioni presentate sarà effettuata, relativamente agli studenti risultati idonei nelle graduatorie dei relativi benefici, con controlli sia a campione, sia mirati qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni rilasciate. In ogni caso dovranno essere sottoposte a verifica un numero di domande non inferiore al 20% dei beneficiari.

2. Ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile, l'Università può effettuare i controlli sui dati autocertificati e procedere, in caso di rilevato illecito, in un arco di tempo pari a 5 anni che decorrono dall'ultima effettiva percezione di benefici fruiti.

3. I controlli saranno volti a verificare:

- l'esatta composizione del nucleo familiare così come definito ai fini ISEE/ISEEU;
- la corrispondenza tra i redditi dichiarati e i redditi risultanti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate;
- la corrispondenza tra il patrimonio immobiliare dichiarato e quanto presente nella banca dati dell'Agenzia del Territorio;
- la corretta dichiarazione del patrimonio mobiliare.

I dati acquisiti verranno utilizzati per effettuare un ricalcolo officioso dell'attestazione ISEE/ISEEU al fine di determinare un valore ISEE/ISEEU finale che verrà confrontato con quanto dichiarato e con i limiti previsti dai Bandi di Concorso. Per avere conferma di quanto indicato dall'Ente, l'interessato potrà rivolgersi al soggetto che ha elaborato l'ISEEU oggetto di contestazione

chiedendo un ricalcolo ufficiale (ovvero una nuova attestazione ISEE/ISEEU) che tenga conto di quanto accertato.

4. Nell'ambito della propria attività di verifica e controllo, l'Università può richiedere documentazione integrativa, atta a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati, con particolare riferimento ai dati non detenuti presso altre Pubbliche Amministrazioni o non accessibili in base alla Legge, per esempio:

- contratto di locazione;
- estratto conto al 31.12 dell'anno di riferimento di depositi e conti correnti bancari e postali;
- estratto conto titoli mobiliari (Titoli di Stato, obbligazioni, partecipazioni azionarie, etc.);
- documenti contabili in caso di lavoratori autonomi o partecipazioni in società;
- dichiarazioni di successione;
- sentenze di omologazione di separazione o divorzio.

ART. 5 – Irregolarità e omissioni

1. Se nel corso dell'attività di controllo, emergono irregolarità od omissioni che non comportano variazioni di fascia né decadenza dal beneficio, l'Università archivia d'ufficio il procedimento senza alcuna conseguenza nei confronti del beneficiario.

2. Qualora, invece, l'esito del controllo determini una variazione di fascia o la decadenza dal beneficio, l'Università provvederà:

- ad inviare all'interessato formale comunicazione di avvio del procedimento di accertamento, segnalando le omissioni o irregolarità riscontrate e dando 30 giorni di tempo per produrre controdeduzioni;
- a valutare le eventuali controdeduzioni di cui sopra e, conseguentemente, ad archiviare il procedimento avviato, ovvero a predisporre un supplemento di istruttoria (con eventuale richiesta di documentazione probatoria ai sensi dell'art. 4, ovvero concluderlo confermando la variazione o decadenza e adottando espresso provvedimento finale.

3. In caso di conferma nel provvedimento finale di quanto emerso in fase di istruttoria si precisa che, fatte salve le sanzioni di cui all'art. 6:

- la variazione di fascia comporta l'obbligo di restituzione della differenza tra quanto erogato, a titolo di Borsa di studio, e quanto in realtà spettante;
- la decadenza dal beneficio comporta l'obbligo di restituzione dell'intera somma erogata a titolo di Borsa di studio, con riferimento sia alla parte monetaria sia alla parte dei servizi accessori, e di rimborso tasse e contributi universitari.

ART. 6 – Sanzioni e norme penali per i fatti costituenti reato

Nel caso previsto dall'art. 5, comma 3 si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 10 del D. Lgs. 68/2012 (restituzione di un importo pari al triplo di quanto percepito a titolo di Borsa di studio).

Qualora in sede di controllo siano rilevati elementi costituenti reato, l'Università provvederà alla presentazione del rapporto di cui all'art. 331 c.p.p.

ART. 7 – Termine di conclusione del procedimento

Il termine per la conclusione dei procedimenti di accertamento di cui al presente Regolamento viene fissato in 90 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di avvio del procedimento.

Qualora le controdeduzioni dell'interessato o l'effettiva eventuale complessità della materia oggetto di contestazione determinino la necessità di un supplemento di istruttoria, il termine di cui al comma precedente è aumentato fino a 180 giorni.

ART. 8 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto rettorale di emanazione e si applica agli accertamenti avviati dall'a.a. 2013/2014 in avanti.